

Delibera a tutela della dott.ssa ..., GUP di ..., per gli attacchi subiti a seguito dell'ordinanza emessa nel procedimento in materia di terrorismo internazionale.

(Deliberazione del 6 luglio 2005)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 luglio 2005, ha adottato la seguente delibera:

“Il 24 gennaio 2005, all'esito di giudizio abbreviato a carico di cinque imputati accusati di associazione con finalità di terrorismo internazionale ed altri reati, il GUP di ..., dott.ssa ... pronunciava sentenza di assoluzione per il solo reato di cui all'art. 270 bis c.p. e di condanna per le restanti contestazioni con riferimento a tre dei cinque imputati e sentenza di incompetenza territoriale in ordine agli altri due. Questi ultimi, contestualmente, ottenevano la revoca della custodia cautelare, in precedenza disposta con riferimento al medesimo reato di cui all'art. 270 bis c.p.

La notizia del provvedimento adottato dalla dott.ssa ... determinava una serie di critiche e dichiarazioni pubbliche rilasciate da esponenti politici, con incarichi di rilievo nazionale ed anche con incarichi istituzionali, nelle quali venivano messi gravemente in discussione, anche attraverso l'utilizzo di espressioni intrinsecamente offensive o esplicitamente irridenti, la capacità professionale del magistrato e l'esercizio imparziale della giurisdizione.

Una delle forze politiche rappresentata in parlamento organizzava una manifestazione di piazza, svoltasi nei giorni immediatamente successivi alla notizia della sentenza nel piazzale antistante il Tribunale di ..., cui partecipavano esponenti politici di rilievo nazionale, nel corso della quale venivano pronunciate e scritte sui muri parole parimenti offensive del prestigio e dell'onorabilità del magistrato oltre che dell'esercizio della giurisdizione operato nel caso concreto.

Analoghe manifestazioni di opinione contenenti esplicite offese nei confronti della dott.ssa ... si reiteravano all'indomani della sentenza resa dal GIP di ... che, su vicende collegate alle prime, aveva assunto determinazioni giurisdizionali di segno opposto quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p.

Trattasi di diverse interpretazioni di norma sostanziale, peraltro intervenute su materia di particolare complessità e di non abituale trattazione, su cui non è consentita alcuna valutazione di merito da parte del Consiglio.

In esito alle menzionate polemiche pubbliche la dott.ssa ... è stata destinataria di numerosissime missive anonime contenenti insulti e gravi minacce per la propria incolumità fisica, spesso vergate a mano in calce a fotocopie riproducenti alcuni degli articoli di giornale che riportavano le suddette critiche a lei mosse da esponenti politici nazionali.

In relazione alla vicenda descritta il Consiglio ribadisce il proprio compito precipuo di farsi garante - nell'evidente interesse della generalità dei cittadini - della professionalità, della correttezza, del prestigio dei magistrati, quando vengano immotivatamente compromessi, giacché la loro pubblica lesione incide direttamente sull'indipendenza dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, ed in definitiva sui valori dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura.

La vicenda in esame, anche perché afferente a temi su cui è invalsa una particolare e non conforme sensibilità del corpo sociale, appare connotata da accenti critici sicuramente esuberanti rispetto al contenuto giurisdizionale dei provvedimenti assunti dalla dott.ssa ... e tali da esporre a pericolo di condizionamento l'autonoma determinazione dei magistrati in vicende giudiziarie che fortemente interagiscono con i temi della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Il Consiglio, nel ribadire la linea di discriminazione che corre tra l'espressione legittima del diritto di critica e l'uso di espressioni verbali, del tutto svincolate da qualsiasi argomentazione e capaci solo di sortire effetti delegittimanti per l'istituzione giudiziaria ritiene, quindi, necessario tutelare l'onore professionale della dott.ssa ..., in presenza di ingiustificate accuse e gravi minacce personali, manifestamente tendenti a delegittimarne l'operato ed a compromettere il sereno esercizio della giurisdizione.”